

*Competenza territoriale e minori: il trasferimento unilaterale
non radica la competenza*

Cass. Civ., sez. I, 19 luglio 2013 n. 17746 (Pres. Di Palma, rel. Acierno).

**ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE — CONTROVERSIA —
COMPETENZA TERRITORIALE — RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE —
TRASFERIMENTO CONTINGENTE O UNILATERALMENTE DECISO — IDONEITÀ A
RADICARE LA COMPETENZA — ESCLUSIONE**

Ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente in ordine a provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale ex artt. 330 e 333 cod. civ., deve aversi riguardo al luogo della dimora abituale alla data della domanda (Cass. 9266 del 2001; 1058 del 2003; 2171 del 2006). Il riferimento all'effettiva dimora del minore non sta ad indicare che la competenza territoriale può essere determinata sulla mera base della rilevazione del luogo in cui si trova il minore al momento del ricorso, senza verificare se tale ubicazione corrisponda a quella abituale o sia invece frutto di uno spostamento o trasferimento recente e contingente, o unilateralmente deciso da uno dei genitori, sostanzialmente in coincidenza temporale con la proposizione del ricorso. In forza di tale principio (applicato, in virtù dell'operatività del principio della "perpetuatio jurisdictionis" anche quando il mutamento di fatto intervenga nel corso di una procedura già instaurata, cfr. Cass. 3587 del 2003) la competenza territoriale non può che radicarsi nel luogo di residenza abituale del minore all'atto dell'introduzione del procedimento. La correlazione tra giudice e luogo in cui abitualmente vive il minore non può, infatti, spezzarsi per effetto di variazioni successive della residenza del genitore, prevalendo la stabilità sulla prossimità transitoria, essendo tale conclusione imposta da ragioni di certezza e di effettività dell'esercizio della giurisdizione. Il criterio della residenza o dimora abituale è univocamente adottato anche nei procedimenti relativi all'affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio (nella dizione razione temporis ancora vigente), come stabilito in Cass. 21750 del 2012. Quest'ultima pronuncia contiene l'ulteriore declinazione del principio sopra delineato, affermando che "nella individuazione in concreto di luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza o dalla maggiore durata del soggiorno, essendo invece necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale". Peraltro, deve osservarsi che il criterio indicato coincide perfettamente con quello della residenza abituale del minore, stabilito dall'art. 8 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 in tema di

giurisdizione sui provvedimenti de potestate. L'applicazione pratica di tale criterio conduce a dare rilievo esclusivamente al luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore al momento della proposizione della domanda (S.U. 1984 del 2012). Il principio di prossimità, non può, pertanto, essere ritenuto contrapposto a quello della residenza abituale, ma, al contrario, si deve ritenere che ne sottolinei l'effettività imponendo l'accertamento concreto del luogo in cui è radicato territorialmente il minore, senza dare rilievo al mero dato anagrafico-amministrativo. L'effettività dell'accertamento, coerentemente con le fonti convenzionali e del diritto dell'Unione Europea, non esclude, tuttavia, la necessità della stabilità e continuità del radicamento territoriale in contrapposizione alla precarietà e contingenza di spostamenti o trasferimenti del minore dovuti a situazioni particolari, presumibilmente collegati al conflitto genitoriale.

ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – PROCEDIMENTI DI REVISIONE EX ART. 710 C.P.C. RIGUARDANTI MINORI – COMPETENZA TERRITORIALE – RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE – SUSSISTE

Il criterio della residenza abituale del minore, ai fini della determinazione della competenza territoriale, risulta codificato nei procedimenti ex art. 710 cod. proc. civ., riguardanti l'affidamento dei figli minori.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale per i Minorenni di Trieste con ordinanza n. 41/13 depositata il 21/02/2013, nel procedimento pendente tra:

C.C.A. ;

M.R.Y. ;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che si
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

C.A..C. , in qualità di genitore di C.C.A.V., adiva il Tribunale per i minorenni di Roma chiedendo, con ricorso datato 8/1/2013, in via d'urgenza, l'adozione di ogni provvedimento opportuno e necessario nell'interesse della figlia minore ed in particolare che fosse ordinato il rientro nella propria casa della figlia eventualmente anche in forma coattiva atteso che, tornando nella propria abitazione, non vi aveva più trovato la bambina, evidentemente allontanatasi con la madre, convivente con il C. . Il Tribunale per i minorenni di Roma, con decreto emesso il giorno 11 gennaio 2013, ordinava il divieto di espatrio della minore senza autorizzazione del Tribunale, rigettando le ulteriori

richieste e disponendo la comparizione delle parti davanti al giudice delegato. Alla luce delle informazioni acquisite tramite relazione del servizio sociale di Trieste del 17/1/2013 e successiva comunicazione del 21/1/2013 il Tribunale per i Minorenni di Roma, rilevato che la madre della minore aveva deciso di stabilirsi a XXXXXXXX, stava cercando lavoro e non intendeva rientrare nel suo luogo di residenza e che, di conseguenza la figlia doveva ritenersi domiciliata nella città di Trieste con essa, declinava la propria competenza ordinando la trasmissione degli atti presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste al fine di valutare l'apertura di un procedimento di verifica della potestà genitoriale. Quest'ultimo organo giurisdizionale decidendo sul ricorso urgente ex artt. 330 e 333 cod. civ., promosso dal P.M., dichiarava la propria incompetenza sollevando conflitto negativo; disponeva l'affidamento del minore all'ente locale con collocamento presso la madre e con diritto di visita per almeno un giorno la settimana da parte del padre oltre che colloquio telefonico almeno due volte al giorno.

A sostegno del sollevato conflitto il Tribunale per i minorenni di Trieste osservava:

la competenza territoriale deve essere valutata al momento della proposizione del ricorso e deve radicarsi nella residenza di fatto o dimora abituale del minore al momento dell'introduzione della domanda, operando il principio della perpetuatio jurisdictionis;

non rilevano trasferimenti contingenti ne' può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e della maggiore durata del soggiorno in altra città essendo necessaria una prognosi di probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore; nella specie, la minore si trova a Trieste per recentissima unilaterale decisione materna di allontanarsi dalla residenza familiare di (omesso) ; la decisione sembra allo stato di carattere casuale e non giustificata da un preesistente radicamento parentale od affettivo; l'attuale collocazione presso una famiglia di conoscenza riveste i caratteri di precarietà; l'intento di non tornare nella precedente abitazione non è accompagnato da elementi oggettivi; la prognosi in ordine alla elezione di Trieste come luogo di stabile residenza futura del minore è del tutto incerta; l'iscrizione presso la scuola materna è stata tentata occultando la mancanza di consenso paterno e successivamente è stata richiesta autorizzazione al Tribunale per i minorenni; il ricorso proposto dall'altro genitore è intervenuto il giorno immediatamente successivo all'allontanamento e alla sottrazione della minore al padre; tutti questi elementi inducono a non prescegliere il foro di "prossimità" nella specie e a rimettere alla Corte regolatrice la decisione sul giudice competente. Vi è in atti requisitoria del Procuratore Generale che conclude per l'affermazione della competenza del Tribunale per i minorenni di Roma;

Il Collegio osserva che con orientamento pressoché costante la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che, ai fini dell'individuazione del Tribunale per i minorenni territorialmente competente in ordine a provvedimenti diretti ad intervenire sulla

potestà genitoriale ex artt. 330 e 333 cod. civ., deve aversi riguardo al luogo della dimora abituale alla data della domanda (Cass. 9266 del 2001; 1058 del 2003; 2171 del 2006). Il riferimento all'effettiva dimora del minore, riscontrabile nelle pronunce sopra richiamate, non sta ad indicare che la competenza territoriale può essere determinata sulla mera base della rilevazione del luogo in cui si trova il minore al momento del ricorso, senza verificare se tale ubicazione corrisponda a quella abituale o sia invece frutto di uno spostamento o trasferimento recente e contingente, o, come nella specie, unilateralmente deciso da uno dei genitori, sostanzialmente in coincidenza temporale con la proposizione del ricorso. In forza di tale principio (applicato, in virtù dell'operatività del principio della "perpetuatio jurisdictionis" anche quando il mutamento di fatto intervenga nel corso di una procedura già instaurata, cfr. Cass. 3587 del 2003) la competenza territoriale non può che radicarsi nel luogo di residenza abituale del minore all'atto dell'introduzione del procedimento. La correlazione tra giudice e luogo in cui abitualmente vive il minore non può, infatti, spezzarsi per effetto di variazioni successive della residenza del genitore, prevalendo la stabilità sulla prossimità transitoria, essendo tale conclusione imposta da ragioni di certezza e di effettività dell'esercizio della giurisdizione. Il criterio della residenza o dimora abituale è univocamente adottato anche nei procedimenti relativi all'affidamento del figlio naturale (nella dizione *ratione temporis* ancora vigente), come stabilito in Cass. 21750 del 2012. Quest'ultima pronuncia contiene l'ulteriore declinazione del principio sopra delineato, affermando che "nella individuazione in concreto di luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza o dalla maggiore durata del soggiorno, essendo invece necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale". Peraltro, deve osservarsi che il criterio indicato coincide perfettamente con quello della residenza abituale del minore, stabilito dall'art. 8 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 in tema di giurisdizione sui provvedimenti di potestà. L'applicazione pratica di tale criterio conduce a dare rilievo esclusivamente al luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore al momento della proposizione della domanda (S.U. 1984 del 2012). Il principio di prossimità, non può, pertanto, essere ritenuto contrapposto a quello della residenza abituale, ma, al contrario, si deve ritenere che ne sottolinei l'effettività imponendo l'accertamento concreto del luogo in cui è radicato territorialmente il minore, senza dare rilievo al mero dato anagrafico-amministrativo. L'effettività dell'accertamento, coerentemente con le fonti convenzionali e del diritto dell'Unione Europea, non esclude, tuttavia, la necessità della stabilità e continuità del radicamento territoriale in contrapposizione alla precarietà e contingenza di spostamenti o trasferimenti del minore dovuti a situazioni particolari, presumibilmente collegati al conflitto genitoriale.

Il criterio indicato, peraltro, risulta codificato nei procedimenti ex art. 710 cod. proc. civ., riguardanti l'affidamento dei figli minori, dal comma 1 dell'art. 709 ter cod. proc. civ., comma 1, ultima parte ("Per i procedimenti di cui all'art. 710 è competente il Tribunale del luogo di residenza del minore"). Nella specie il procedimento è stato promosso dal padre della minore nell'immediatezza (il giorno dopo) dello spostamento della figlia e della madre avvenuto a sua insaputa. Tale elemento fattuale, unito alla pregressa continuità temporale del radicamento territoriale della minore nel comune di (omesso), induce ad escludere che la modifica, per le complessive caratteristiche riscontrate, sia idonea a modificare, in funzione di una prossimità arbitrariamente stabilita, il criterio della residenza (o dimora) abituale sul quale univocamente si è formato orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra evidenziato.

Deve, in conclusione, essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale per i minorenni di Roma.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma del quale cassa la declinatoria disposta con ordinanza del 29 gennaio 2013. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2013.